



Comunicato stampa

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39

**Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
(14G00051) (GU n. 68 del 22-3-2014)**

Domenica 6 aprile 2014 é entrato in vigore il Dlgs 39/2014 (G.U. 22/03/2014) in attuazione della Direttiva europea 2011/93 UE contro gli abusi sessuali sui minori.

A norma dell'art. 2 “il certificato penale del casellario giudiziale...deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati di cui...

“Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo..... è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 10.000.00 a euro 15.000.00”.

Il testo di cui in oggetto presenta molte ambiguità per cui il Ministero di Giustizia si è trovato nella necessità di fare alcune puntualizzazioni esplicative con una Circolare del 3 aprile/2014 e due successive Note, dalle quali si desume che:

1. Ha come destinatari **i datori di lavoro**, con esclusione quindi di tutto il mondo del volontariato, del personale religioso, ecc.;
2. L'**obbligo non sorge** ove non si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito “rapporto di lavoro”
3. l'obbligo della richiesta del certificato va adempiuto “**prima di stipulare un rapporto di lavoro**”. Di conseguenza, tale prescrizione normativa riguarda, a partire dal 6 aprile 2014, esclusivamente i nuovi assunti.

A maggior tutela dei Gestori, **per il personale già in servizio**, potrebbe essere opportuno, anche se non obbligatorio, farsi rilasciare dal lavoratore una autocertificazione sostitutiva circa l'assenza a suo carico di condanne per qualsiasi reato di cui agli artt. 600bis, 600ter, 600quater CP, ovvero sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Roma 6 aprile 2014

La Presidenza nazionale

Fac-simile autocertificazione sostitutiva

Il/la sottoscritto/a _____
occupato/a alle dipendenze dell'ente _____
Via _____, N _____ Città _____
in qualità di _____

DICHIARA

ai sensi dell'art.2 del D. Lgs n.39/2014 e degli artt.40 comma 1 e 46 comma 1 lettera aa) del DPR n.445/2000 di non aver riportato condanne definitive per i reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600- quinquies (pornografia virtuale) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale, né sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. In fede.

Data _____

Firma _____.

Pedofilia: note esplicative ministero applicazione decreto

Il ministero della Giustizia, con riferimento al [Decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014](#) recante *Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*, pubblica due distinte note di chiarimento: la prima riferita alla portata applicativa, la seconda ai tempi di rilascio dei certificati del Casellario giudiziale.

- [Nota di chiarimento sulla portata applicativa del decreto legislativo n. 39/2014](#)
- [Nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati di cui al decreto legislativo n. 39/2014](#)
- [Circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia](#)
- [Modello per la richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte del datore di lavoro](#)